

Istituto Comprensivo Statale "Caiati – don Tonino Bello"



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"G. CAIATI - DON TONINO BELLO"
BITONTO - PALOMBAIO - MARIOTTO**

Cod. Fisc.93360210723

*Via Tommaso Traetta, 99 Bitonto (BA) tel. 080.3740919
Via Sen. Sylos Labini, s.n. 70032 Palombaio (BA) tel 080.3735980
e-mail: baic80800a@istruzione.it - pec: baic80800a@pec.istruzione.it
- www.icdontoninobello.edu.it Codice Univoco IPA:UFKOWW*



Il Dirigente Scolastico

- *Visti gli artt. 33 e 34 Costituzione*
- *Visti gli artt.155, 317 e 330 c.c.*
- *Visti gli artt.316 e 337 ter e quater c.c.*
- *Visto il Dlgs 297/1994*
- *Visto l'art.21 la Legge 59/1997*
- *Visto l'art.34 co.1 a) DLgs 150/2009*
- *Visto il DPR 275/1999*
- *Visto l'art. 25 co.5° Dlgs 165/2001*
- *Visto il Regolamento d'Istituto in vigore;*
- *Vista la Legge 176/1991 che ha recepito nell'ordinamento italiano la Convenzione sui diritti dell'Infanzia*
- *Vista la L.54/2006*
- *Vista la L.219/2012*
- *Vista la Circolare del MIM 5336 del 02.09.2015*

EMANA

La seguente

DIRETTIVA

**Attuativa delle disposizioni normative e ministeriali in tema di
comunicazioni scolastiche e produzione documentale in caso di genitori separati
di alunni frequentanti l'istituto**

Art. 1. Premessa

1. Con la Legge 176/1991, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Convenzione sui diritti

2. dell'Infanzia, e con la L.54/2006, viene sancito il diritto dei figli, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori
3. A tal fine la L.54/2006 ha istituito l'affidamento condiviso ispirato al principio di bigenitorialità, che sancisce il diritto dei figli a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori anche se separati
4. La legge 219/2012, stabilendo definitivamente la completa uguaglianza giuridica tra i figli nati all'interno del matrimonio e quelli nati fuori da esso, ha esteso il principio di "bigenitorialità" anche alle famiglie di fatto in caso di affidamento congiunto dei figli da parte del Tribunale per i Minorenni

Art. 2 Fonti e finalità

5. In virtù delle suddette disposizioni normative, entrambi i genitori, che non siano decaduti dalla potestà genitoriale, godono dei medesimi diritti-doveri in ambito scolastico nei confronti dei propri figli (richiedere e ricevere comunicazioni e informazioni, accesso agli atti, firma del documento di valutazione, convocazione per colloquio con il docente, autorizzazione a viaggi di istruzione, visite guidate, progetti e iniziative scolastiche, delega per il ritiro del figlio da scuola, nulla osta al trasferimento, condivisione e firma PDP e PEI, comunicazione di sospensione attività per assemblee sindacali e scioperi, autorizzazione effettuazione foto, contributo assicurativo etc.)
6. Solo quando il genitore è decaduto dalla potestà genitoriale, ai sensi dell'art.330 c.c., a seguito del provvedimento del Tribunale, non ha diritto ad assumere decisioni, avere informazioni e partecipare al percorso scolastico del figlio; in questo caso la scuola dovrà riferirsi al solo genitore non decaduto o al soggetto terzo affidatario, attenendosi alle eventuali specifiche istruzioni contenute nella pronuncia del giudice
7. La precedente disposizione si applica anche nei casi di sospensione della potestà genitoriale per tutto il tempo di durata del provvedimento giudiziale di sospensione
8. Nel caso di affidamento esclusivo ad uno dei genitori che tuttavia non sia accompagnata da una pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale dell'altro genitore, al genitore affidatario esclusivo competono gli atti di ordinaria amministrazione, fermo restando il diritto di partecipazione del genitore non affidatario alle questioni di maggior interesse (es. iscrizioni, scelta dell'IRC, corsi e indirizzi di studio, progetti e percorsi che implicano posizioni ideologico-culturali-religiose etc.)
9. Con circolare n.5336 del 02.09.2015, pertanto, il MIM ha invitato i Dirigenti Scolastici a voler "incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli" e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla **documentazione scolastica** e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal PTOF
10. La presente direttiva ha la finalità di fornire indicazioni pratiche operative sulle modalità e procedure amministrative di acquisizioni documentali e flussi comunicativi che devono intercorrere fra la scuola e i genitori degli alunni iscritti che versino in regime di separazione

Art. 3 Ambito di applicazione e casistica esemplificativa

1. L'ambito di applicazione della presente direttiva è costituito da tutte le circostanze in cui la scuola e i suoi operatori sono chiamati, in via esemplificativa:
 - Ad effettuare comunicazioni ed informazioni ai genitori degli alunni
 - A fornire password per l'accesso al registro elettronico ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email)
 - Ad acquisire il consenso di entrambi i genitori per lo svolgimento di attività didattiche, operazioni istituzionali o partecipazione ad iniziative e percorsi di carattere formativo
 - Ad acquisire la firma di entrambi i genitori su documenti scolastici
 - Ad attivare forme di colloquio sull'andamento didattico-disciplinare dell'alunno
 - A gestire pratiche amministrative che implicano la conoscenza e il consenso di entrambi i genitori

Art 4. Misure attuative a carico della scuola

1. Al fine di tradurre in pratica il principio di bigenitorialità in ambito scolastico, come indicato dal MIM nella predetta circolare, la scuola provvederà alle seguenti azioni:
 - Invitare il genitore con cui la scuola entra in primo contatto al momento dell'iscrizione o al momento della acquisizione di conoscenza dell'avvenuta separazione, che è tenuto a notificare l'istituzione scolastica dell'attuale stato civile dei genitori dell'alunno, a depositare il provvedimento giudiziale,8 vedasi modulo allegato) precisando che lo stesso è **consigliabile che sia prodotto per stralcio o estratto, qualora siano contenuti dati sensibili di cui la scuola non è titolata a venire a conoscenza in quanto non funzionali al corretto svolgimento del rapporto istituzionale e/o alle comunicazione e procedure di cui al precedente articolo o comunque non strettamente necessari e utili per le finalità istituzionali**, in osservanza del GDPR 679/2016 (esempio dati e informazioni che riguardano la sfera intimo-sessuale, le condizioni economico-sociali, le condizioni di salute, le origini etnico-razziali, la confessione religiosa et similia)
 - Acquisire il provvedimento giudiziale **in forma integrale o per estratto e/o stralcio** nelle parti dispositive

in cui sono indicate le determinazioni giudiziali in merito:

- alla indicazione del genitore affidatario prevalente e/o collocatario
- alle condizioni poste dal giudice ai genitori in rapporto ai figli
- alla eventuale decadenza o sospensione di entrambi o uno dei due genitoriale dalla potestà parentale
- alle eventuali **prescrizioni limitative dell'esercizio della potestà parentale**, in capo ad uno o entrambi i genitori

-alle ulteriori eventuali prescrizioni che possano incidere o avere rilevanza nelle prassi scolastiche (ad esempio non delegabilità dei nonni o altri parenti e/o terzi al prelievo da scuola del minore et similia)

- Qualora ci sia il rifiuto alla consegna del provvedimento ovvero ci sia il fondato timore che lo stralcio-estratto prodotto dal genitore non sia completo o esaustivo per consentire alla scuola la corretta ottemperanza agli adempimenti di cui sopra, il D.S. può inoltrare al Tribunale o ai Servizi Sociali istanza motivata per visionarlo o riceverne estratto per i fini istituzionali
- Inoltrare, a cura degli Uffici di Segreteria, tutte le comunicazioni (didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura) anche al genitore separato/divorziato/non convivente anche se non sia affidatario prevalente o collocatario, in base all'atto di separazione-divorzio o altro provvedimento giudiziario
- Individuare modalità alternative al colloquio in presenza, con il dirigente scolastico o con il docente e/o coordinatore di classe, nel caso in cui il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente
- Attribuire e comunicare in via riservata la password anche al genitore separato/divorziato/non convivente anche se non sia affidatario prevalente o collocatario, in base all'atto di separazione-divorzio o altro provvedimento giudiziario, per l'utilizzo di strumenti informatici di comunicazione scuola-famiglia, per l'accesso al registro elettronico ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email)
- Ad acquisire la firma di entrambi i genitori in calce ai principali documenti scuola-famiglia, sia in formato cartaceo che digitale

Art.5 Casi di decadenza dalla potestà genitoriale

11. Nel caso in cui entrambi i genitori siano decaduti dalla responsabilità genitoriale, gli adempimenti di cui al precedente art.4 verranno effettuati dagli Uffici di Segreteria ai soggetti terzi (affidatari, tutori etc.) a cui il minore risulta affidato in forza del provvedimento giudiziario
12. Nel caso in cui uno solo dei genitori sia decaduto dalla responsabilità genitoriale, gli adempimenti di cui al precedente art.4 verranno effettuati dagli Uffici di Segreteria al genitore non decaduto anche non affidatario ed eventualmente all'affidatario terzo in forza del provvedimento giudiziario

Art.6 Impossibilità fisica alla firma di uno dei genitori non decaduti

1. Qualora per la gestione di pratiche amministrative o didattiche, risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, è necessario inserire nella modulistica **la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio**: *"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta-richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"*

Art.7 Casistica ricorrente in caso di affidamento condiviso

1. Iscrizione: è sufficiente acquisire la richiesta di uno dei genitori senza reazioni contrarie dell'altro (art.192 u.c. D.Lgs 297/94)
2. Nulla osta al trasferimento: la domanda deve essere presentata da entrambi i genitori o da uno dei due ma con il consenso formale dell'altro (ut supra)
3. Elezione del rappresentante dei genitori: è escluso solo il genitore decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale
4. Delega a terzi circa il compimento di atti: il genitore può farsi sostituire da terzi in attività come il "ritiro" del figlio da scuola al termine o durante le lezioni, la partecipazione ai colloqui con docenti, la sottoscrizione di documenti o giustificazioni purchè la delega sia contenuta in un **documento scritto, firmato da un genitore o da entrambi ed indichi in modo preciso i poteri che con essa vengono attribuiti dai genitori al terzo**
5. Informazioni sulla carriera scolastica: entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di vigilare e informarsi sull'istruzione del figlio (cfr. Consiglio di Stato n.5825 del 13.11.2007)
6. Comunicazioni generali: la scuola deve indirizzare le comunicazioni ad entrambi i genitori salvo gravi motivi (es. accentuata conflittualità o pendenza di procedure penali)

Art. 8 Clausola di salvaguardia e ambito di applicazione

- 1) Le suindicate disposizioni adottate dal Dirigente Scolastico dovranno essere applicate in **tutti i Plessi di appartenenza dell'Istituto Comprensivo Statale "Caiaati-Don Tonino Bello" di Bitonto**
- 2) Per quanto non espressamente indicato nella presente Direttiva si rinvia alla normativa vigente e alle disposizioni del Codice Civile e del Codice Penale

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filomena DI RELLA

Al Dirigente Scolastico

"Caiati-Don Tonino Bello" di Bitonto

Il sottoscritto, in qualità di genitore dell'alunno/a.....

Iscritto presso codesta scuola

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle comunicazioni funzionali alle finalità istituzionali e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000:

- informa che in data.....è stata emessa sentenza e/o provvedimento giudiziale di separazione-divorzio dal sig./sig.ra,genitore dell'alunno sopra indicato.

- Valutata la presenza di eventuali dati sensibili che non pertengono alla conoscibilità della scuola, consegna al Personale preposto degli Uffici di Segreteria il suddetto provvedimento giudiziale

in forma integrale

per stralcio o estratto della parte dispositiva contenente le determinazioni giudiziali in merito alle condizioni poste dal giudice ai genitori in rapporto ai figli che rilevano ai fini scolastici

In fede

.....